SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA -

(N. 1799)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Consiglio regionale d'Abruzzo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1974

Modifica dell'articolo 131 della Costituzione

Onorevoli Senatori. — L'articolo 131 della Costituzione, nell'elencare le Regioni in cui viene suddiviso il territorio della Repubblica italiana, indicava la Regione abruzzese con « Abruzzi e Molise »; successivamente, con la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, in luogo dell'unica regione (Abruzzi e Molise) venivano istituiti due enti regionali diversi: uno, gli « Abruzzi » e l'altro, il « Molise ».

In ambedue le leggi costituzionali rimaneva però fissa la denominazione della nostra Regione in « Abruzzi ».

Il primo comma dell'articolo unico di cui si compone la legge 22 luglio 1971, n. 480, con la quale è stato approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica lo Statuto della nostra Regione, così recita: « È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Abruzzo nel testo allegato alla presente legge ».

All'articolo 1 dello Statuto in parola, per denominare la Regione al quale esso si riferisce, viene usato il sostantivo « Abruzzo » nella sua forma singolare (infatti si legge « Regione Abruzzo ... », « L'Abruzzo è Regione... ») e, sempre al singolare, è usato il predetto nome nel corso dei settantasei articoli di cui si compone lo Statuto.

Da questa messa a confronto di due fondamentali provvedimenti legislativi appare evidente il contrasto sul nome attribuito alla Regione che ci interessa: da una parte la Costituzione che usa il nome « Abruzzi », dall'altro una legge dello Stato che, sanzionando la volontà espressa dal Consiglio regionale abruzzese nel momento in cui ha adottato il suo Statuto ed ha fissato in « Abruzzo » il nome della Regione, ha usato la forma singolare per indicare la Regione nei cui confronti veniva emesso il provvedimento.

Non senza fondamento il Consiglio regionale abruzzese ha, a suo tempo, determinato la denominazione in « Abruzzo » anzichè « Abruzzi »; è stata una scelta scaturita da valutazioni d'ordine storico ma, soprattutto, dalle indicazioni fornite dall'evolversi di si-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuazioni e fatti sociali di fronte ai quali i rappresentanti della popolazione abruzzese non potevano rimanere insensibili.

La denominazione « Abruzzi », quella cioè usata dalla Costituzione per individuare la nostra Regione, poteva trovare origine storica nelle suddivisioni romane del territorio che si estendeva a sud del Piceno; nella divisione in due province disposta dagli Angioini, « Citra » a destra del fiume Pescara ed « Ultra » a sinistra dello stesso fiume; oppure in quella operata più tardi da Gioacchino Murat, il quale, abolita ogni feudalità, ripartì la Regione in tre province: Abruzzo ulteriore I, Abruzzo ulteriore II ed Abruzzo citeriore. Denominazioni, queste ultime, che dopo la unificazione dell'Italia dettero origine alle province di Teramo, Aquila e Chieti; scomparve cioè - ed è questo un fatto importantissimo — il concetto di « tre Abruzzo » per far posto ad un solo « Abruzzo » ancorchè suddiviso, da un punto di vista meramente amministrativo, in tre province.

Ma la suddivisione del Murat aveva portato alla coniazione di « Abruzzi », cioè la forma plurale che qualcuno trasformò addirittura in quella di « Tre Abruzzi »; prevalse il concetto di una Regione divisa territorialmente anche se le divisioni non trovano giustificazioni di carattere economico, etnico, morale, storico.

In sede di Assemblea costituente si tenne conto soltanto di una situazione storica che risultava nettamente superata da quella che Benedetto Croce ebbe a definire « nuova situazione storica »; una situazione cioè di progresso democraticamente richiesto dalla popolazione, in piena unità territoriale, con il rispetto del nuovo modo di concepire lo Stato in forma decentrata.

« Abruzzi » significa, quindi, un qualcosa rimasto ancorato al passato: sta ad indicare, in primo luogo, divisione del territorio, fa sottintendere divergenze d'interessi, fa pensare a confini che in realtà non esistono, dà adito a vedere configurata la Regione almeno con tre volti diversi.

La nostra Regione, per fortuna, non è il compendio di tutte queste indicazioni, non è più « trina » come i Tre Abruzzi di un tempo ormai lontano, non si presenta con problemi o interessi indipendenti o contrastanti. Continuare ad accogliere la denominazione in forma plurale significherebbe credere ancora ad una Regione divisa, ad una terra per la quale siano necessarie politiche sociali diverse perchè diversi sarebbero gli interessi dei suoi abitanti; varrebbe ad ammettere una frammentarietà geografica, patrimoniale, morale che non trova alcun obiettivo riscontro nella realtà.

Nel raccogliere il dettame costituzionale i consiglieri regionali, democratici rappresentanti del popolo abruzzese, hanno voluto dare nome e vita ad una Regione unitaria e non solo sotto il profilo amministrativo e, quasi a rafforzare l'idea dell'unità, hanno voluto indicare il nuovo ente con il nome « Abruzzo », al singolare, per sottolineare la compattezza, la unità geografica, politica ed etnografica di tutto il territorio che dal Tronto raggiunge le foci del Trigno. Una notevole parte della Penisola, sulla quale non è difficile trovare testimonianze di secoli di storia e di vicende le più diverse, elementi questi che, se possono essere - e giustamente posti in evidenza per accreditare all'intera Regione un glorioso passato ricco di tradizioni, di cultura, di commerci e di imprese guerresche, non sostengono certo l'idea della frammentarietà e della suddivisione che il nome plurale « Abruzzi » vorrebbe far credere.

Lo Statuto regionale ha, quindi, fatto non a caso la sua scelta battezzando il nuovo ente con l'antico Aprutium — ed in tal modo è stata conservata la storicità del nome — ma correggendo l'inesatto « Abruzzi » con la forma singolare dello stesso nome, vale a dire « Abruzzo ».

Se le vicende storiche portarono lo Justitiariatus Aprutii, di feudale memoria, ad essere
diviso in Citra ed in Ultra; se, successivamente, i reggitori del tempo credettero opportuno procedere ad una triplice suddivisione che vide Teramo, Aquila e Chieti rispettive capitali delle tre zone, perchè evidentemente sospinti da considerazioni squisitamente burocratiche o clientelistiche, ciò
non significa che la nostra Regione non potesse essere, fin da allora, « unitariamente »
considerata e dal punto di vista orografico e

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da quello corografico e, infine, per quel che riguarda la situazione antropogeografica.

Il cambiamento — se di cambiamento si può parlare —, deciso all'unanimità dai consiglieri regionali abruzzesi in sede di approvazione dello Statuto, non è soltanto la sostituzione di una lettera terminale (una « o » in luogo di una « i ») ma un atto riparatore nei confronti di oltre un milione di persone — quale è attualmente la popolazione attiva abruzzese — che nel nome « Abruzzi » si ve-

deva raggruppata ma anche suddivisa, quasi che si volessero mettere in dubbio non soltanto i termini geografici della Regione abruzzese ma l'esistenza di un unico ceppo d'interessi, di comunanza di vita, di costumi.

E pertanto la Regione si onora di avanzare l'unita proposta di modifica dell'articolo 131 della Costituzione nel testo modificato con legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, nel senso che la Regione « Abruzzi » acquista la denominazione di « Abruzzo ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana, nel testo di cui alla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è così modificato:

« Sono costituite le seguenti regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna ».